

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Massimiliano Ay e Lea Ferrari per PC-POP per la modifica dell'art. 32 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (Musica e sport non valgono meno delle arti plastiche)

del 9 dicembre 2024

L'art. 32 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare esplicita che l'obbligo per un Comune di disporre di una docente e di un docente specialista è unicamente per le lezioni di arti plastiche.

Nell'ambito del Preventivo 2025 è stato deciso di limitare il finanziamento ai Comuni a quello che la Legge impone in senso stretto, escludendo pertanto dalla massa salariale che determina il contributo per sezione di scuola comunale le docenti e i docenti specialisti non obbligatori (docenti di educazione fisica e di educazione musicale). Misure che, secondo l'opinione di chi scrive, avranno un impatto pesante sull'offerta educativa dei nostri bambini e quindi sulla qualità della scuola pubblica, senza contare dell'incertezza professionale che pone a numerosi insegnanti.

Come ricorda Flavio Rossi, professore di didattica dell'educazione fisica alla SUPSI intervistato dalla RSI, è importante disporre di "un docente di educazione fisica per garantire la qualità delle lezioni a livello motorio per i bambini di scuola elementare" poiché "per tanti bambini le tre ore di educazione fisica sono gli unici momenti motori che hanno durante la settimana".

Oltre però all'aspetto educativo che viene meno, siamo di fronte anche a un aggravio per i Comuni. Vi potrebbe essere da parte di questi ultimi la scelta di non assumere docenti specialisti per le lezioni di educazione fisica e di educazione musicale: nei comuni finanziariamente meno forti si verificherebbe quindi una minore offerta didattica ai bambini, che risulterebbero discriminati sulla base del luogo in cui risiedono, quando invece la scuola dovrebbe essere uguale per tutti gli allievi del Cantone.

Proponiamo quindi la seguente modifica del citato articolo di legge:

Materie speciali

Art. 32

~~¹L'educazione fisica e l'educazione musicale fanno parte dei compiti professionali del docente titolare.~~

² **1** L'insegnamento delle arti plastiche, dell'educazione fisica e dell'educazione musicale è impartito da un docente con preparazione specifica.

~~³I Municipi hanno la facoltà di assumere docenti con preparazione specifica per l'insegnamento dell'educazione fisica e dell'educazione musicale.~~

Va da sé che, alla luce di tale proposta di modifica legislativa, occorrerà conseguentemente che anche il Consiglio di Stato adegui i decreti esecutivi di sua competenza sul relativo contributo finanziario cantonale. Più precisamente si tratterà di adeguare l'importo di riferimento per il calcolo del contributo forfetario per le sezioni di scuola elementare, che considera le attività d'insegnamento assicurate dai docenti titolari e dai docenti specializzati non più solo di arti plastiche, ma ora anche di educazione fisica e di educazione musicale, senza che ciò costituisca un aggravio per le finanze comunali.

Per il Partito Comunista - Partito Operaio e Popolare
Massimiliano Ay e Lea Ferrari